

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 16 AUTOBUS DA
18 METRI, URBANI, CLASSE I, CON TRAZIONE FULL-ELECTRIC E
RICARICA TRAMITE PANTOGRAFO AI CAPILINEA E LUNGO IL
PERCORSO IN MODALITÀ FLASH CHARGING
CUP F30I17000020006
CIG 9448615BC0

Schema di contratto

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA I SOGGETTI

a) la **Società Vicentina Trasporti a r.l.** con sede legale in Viale Milano 78, 36100 Vicenza - iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 03419220243, rappresentata in quest'atto dall'ing. Franco Ettore Viola, nato a il c.f., intestatario di firma digitale, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta società che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura in data 01/09/2021 rep. n° 82638, racc. n° 23967 del notaio dott. Giuseppe Muraro del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Azienda" o "SVT", parte appaltante;

e

b) la _____ con sede legale in via _____ n. _____, _____ (____) - iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di _____ con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita _____, rappresentata in quest'atto da _____, nato a _____ (____) il _____, c.f. _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta società che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Fornitore" o "appaltatore", parte appaltatrice;

PREMESSO

- che con bando di gara europea prot. 2022-9835 del 14/10/2022 inviato alla G.U.U.E. in pari data e pubblicato sulla G.U.R.I. n. ___ del _____ è stata indetta una gara a procedura aperta, con riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza ai sensi della L. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di n. 16 AUTOBUS DA 18 METRI, URBANI, CLASSE I, CON TRAZIONE FULL-ELECTRIC E RICARICA TRAMITE PANTOGRAFO AI CAPILINEA E LUNGO IL PERCORSO IN MODALITÀ FLASH CHARGING per un importo a base d'appalto di € 19.000.000,00 al netto di IVA

- che con provvedimento di SVT in data l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla società di per l'importo complessivo offerto di € più IVA, come da offerta di gara in data allegata in copia **sub 1** al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1);

- che l'acquisto dei suddetti autobus è finanziato con i fondi del decreto 587 del 22/12/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e successivo D.M. n. 360 del 06/08/2018 recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 destinato al trasporto di massa";

- che per la partecipazione e l'ammissione alla gara il Fornitore ha dichiarato di aver preso esatta cognizione dei documenti di gara e relativi allegati e in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto e lo ha sottoscritto in segno di "accettazione" in ogni sua parte;

- che si sono concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che quindi ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- che in data _____ è stata rilasciata la **informazione** antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011

Oppure

- che non essendo ancora stata rilasciata la **informazione** antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva nel caso venga rilasciata la **informazione** antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011;

Oppure

- che essendo stata acquisita in data l'**informativa antimafia liberatoria provvisoria** in pendenza del completamento delle ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 120/2020 (decreto Semplificazioni)

- che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016- e si può quindi procedere con la stipula del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, riconosciuta e confermata la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto di seguito.

Art. 1 – Oggetto - importo - termini di consegna

S.V.T. affida alla Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di n. 16 autobus (marca modello) da 18 metri, urbani, classe I, con trazione full-electric e ricarica tramite pantografo ai capilinea e lungo il percorso in modalità flash charging, nuovi di fabbrica, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito Capitolato), al quale si rimanda per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, nonché alle condizioni tutte dell'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di gara, per l'importo complessivo di € (oltre ad IVA).

Gli autobus dovranno essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di omologazione ed immatricolazione di autobus, a quelle disciplinanti il trasporto pubblico locale mediante autobus e a tutta la normativa italiana ed europea cogente ed applicabile all'atto della consegna dei mezzi.

I veicoli oggetto del presente contratto saranno assoggettati ai vincoli contrattuali propri alla modalità di acquisto definita con "costo del ciclo di vita" (di qui a seguire L.C.C.) per la durata di 18 anni.

Gli autobus in oggetto dovranno essere consegnati in tempo utile a garantire una completa immissione in esercizio entro e non oltre il 30/12/2026 secondo il cronoprogramma di dettaglio riportato in Capitolato (art. A 1.2.1).

Gli autobus ordinati dovranno essere tutti tecnicamente tra loro uguali e conformi a quanto previsto nel Capitolato, senza eccezioni; l'implementazione di modifiche migliorative ai veicoli/dispositivi originariamente presentati in sede di offerta è ammissibile esclusivamente a condizione che non comporti alcun onere a carico di SVT e previa espressa approvazione da parte di quest'ultima da formalizzarsi per iscritto.

Opzioni: Per ciascuno dei veicoli di cui sopra resta fermo il diritto di opzione di SVT per l'acquisto di ricambi e il diritto di opzione di acquisto del servizio di manutenzione full service per l'intera durata del ciclo di vita del veicolo pari a 18 anni dalla data di entrata in servizio, per un importo complessivo massimo di euro 19.000.000,00 oltre IVA.

A insindacabile discrezione di SVT, l'opzione per l'approvvigionamento di ricambi o del servizio di manutenzione full service può riguardare tutti o solo parte degli autobus acquistati, e sarà da questa efficacemente esercitata nei modi e nei tempi indicati all'art. A1.2.3. del Capitolato.

Le opzioni, che in caso di attivazione saranno oggetto di specifico contratto, mentre sono vincolanti per il Fornitore s'intendono eventualmente attivabili da SVT a sua completa discrezione.

Il mancato esercizio del diritto di opzione ovvero l'esercizio di detto diritto non darà diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso a favore del Fornitore.

Art. 2 - Obblighi dell'Appaltatore

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad eseguire l'appalto con l'osservanza piena, assoluta e inderogabile di norme, condizioni, patti, oneri e modalità previsti dai documenti di seguito elencati, che sono conservati agli atti di SVT e che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, già sottoscritti per integrale accettazione in sede di gara, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ancorché non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) tutti i documenti posti a base di gara: Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d'Appalto e relativo allegato A, Schede

b) tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di gara, il cui contenuto ha valore negoziale, costituita dai documenti seguenti documenti:

.....

.....

ART. 3 - Obblighi del fornitore inerenti il finanziamento

Trattandosi di fornitura finanziata con contributi pubblici come in premessa indicato, il fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per ottenere il finanziamento nei termini stabiliti dagli Enti pubblici finanziatori e secondo le modalità prescritte dalla normativa di riferimento.

Nel caso in cui SVT non riesca a beneficiare, anche solo parzialmente, del finanziamento pubblico previsto, ferma la già prevista escussione della cauzione definitiva ai sensi del art. A3.3 del Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a risarcire a SVT i maggiori danni cagionati a SVT per cause a lui imputabili.

Art. 4 – Corrispettivi della fornitura – rivalutazione prezzi

Il prezzo per l'acquisto di ciascun autobus è pari a euro _____ oltre a IVA.

Il prezzo offerto per la fornitura dei 16 autobus si intende comprensivo di ogni onere, come previsto in Capitolato e, considerata l'esistenza di un termine espresso di completamento della stessa, resterà fisso ed invariabile e non è soggetto a revisione prezzi. Il Fornitore, con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile, assume ogni e qualsiasi rischio economico, che si considera, pertanto, opportunamente valutato in sede di offerta.

I prezzi offerti per le attività ed i servizi opzionali (opzione per l'acquisto di ricambi e opzione per l'acquisto del servizio di manutenzione full service) in caso di attivazione dell'opzione, potranno essere aggiornati annualmente, in aumento o diminuzione, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a) ultimo capoverso del d.lgs 50/2016, dietro espressa richiesta scritta del fornitore, come previsto in Capitolato ai sensi del paragrafo A.1.2.3.1. Opzione di acquisto ricambi, A.1.2.4.1 Clausola di revisione prezzi, A.7.3.1. Tale rivalutazione dei prezzi sarà espressamente regolamentata nello specifico contratto che sarà sottoscritto a seguito dell'attivazione dell'opzione.

ART. 5 - Garanzie

Le garanzie fornite dal Fornitore sono tutte quelle previste dall'art. A5 del Capitolato.

I periodi di garanzia decorrono dalla data del collaudo di accettazione (art. A.6.2.4. del Capitolato) e, comunque, dopo l'avvenuta immatricolazione.

ART. 6 - Monitoraggio dei parametri di costo del ciclo di vita (LCC)

Gli autobus oggetto della fornitura sono assoggettati al monitoraggio dei parametri LCC dichiarati dal Fornitore reperibili in qualsivoglia documento da esso sottoscritto a supporto dell'offerta tecnica e/o economica presentato in fase di gara.

Il monitoraggio sarà attuato, secondo quanto previsto dal capitolato e relativi allegati, per un periodo di 18 anni decorrenti dalla data di immissione in servizio dei singoli veicoli secondo le procedure nello stesso riportate.

ART. 7 - Livelli di disponibilità contrattuali

Il Fornitore, durante tutto il periodo del ciclo di vita degli autobus, deve assicurare che il livello di indisponibilità massima giornaliera non sia superiore a 2 veicoli sui 16 oggetto di fornitura come meglio dettagliato all'art. A5.3.1 del Capitolato.

Art. 8 – Modalità di consegna della fornitura - Penali

Il Fornitore dovrà consegnare gli autobus in uno o più dei depositi SVT siti nel territorio del comune di Vicenza che quest'ultima indicherà, senza alcun sovrapprezzo per trasporto del veicolo o dei suoi componenti, di cui il fornitore assume il completo rischio.

La consegna s'intende perfezionata secondo quanto previsto all'art. A.3.6 del Capitolato.

Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, saranno applicate la penalità come previsto all'art. A.4.1 del Capitolato.

I veicoli saranno immatricolati a cura e spese del Fornitore.

Art. 9 – Garanzia definitiva

Secondo quanto previsto nell'art. A3.3 del Capitolato, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di € con polizza n° emessa il da

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata come previsto all'art. A3.3 del Capitolato.

Lo svincolo della garanzia definitiva è comunque subordinato al rilascio da parte del Fornitore, di una "Cauzione su maggiori oneri di manutenzione, a garanzia della disponibilità dei ricambi e dei periodi di garanzia aggiuntivi offerti" di cui all'art. A.3.4 del Capitolato.

Nel caso in cui SVT si avvalga dell'opzione di fornitura dei ricambi o di acquisto dei servizi di manutenzione full service, all'atto della stipula del relativo contratto, il Fornitore dovrà costituire la cauzione di cui all'art. A.3.5 del Capitolato.

Art. 10 – Collaudi e immatricolazioni

Le prove e verifiche di collaudo degli autobus oggetto del presente contratto, saranno articolati nelle seguenti fasi finalizzate alla verifica delle scadenze contrattuali e della conformità dei veicoli rispetto a quanto atteso e offerto:

1. Collaudo in corso di produzione e ultimazione del veicolo protoserie (si rimanda per i dettagli all'art. A.6.2.2 del Capitolato)
2. Collaudo di fornitura (si rimanda per i dettagli all'art. A.6.2.3 del Capitolato)
3. Collaudo di accettazione (si rimanda per i dettagli all'art. A.6.2.4 del Capitolato)

4. Collaudo di Esercizio (si rimanda per i dettagli all'art. A.6.2.5 del Capitolato)
5. Collaudo definitivo (si rimanda per i dettagli all'art. A.6.2.6 del Capitolato).

Art. 11 –Anticipazione - Fatturazioni e pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, e s.m.i., sul valore complessivo del presente contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, oltretutto decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione come specificato all'art. A.3.2 del Capitolato.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Le fatture (una per ciascun veicolo) devono riportare il CUP e il CIG indicati nel frontespizio del presente contratto

I pagamenti avverranno, dietro presentazione di regolare fattura, secondo quanto previsto all'art. A3.6 del Capitolato

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg d.f.f.m. (fine mese successivo alla data di emissione della fattura), previo accertamento della regolarità e correttezza della fornitura e previa acquisizione del Durc e verifica inadempimenti per i pagamenti di importo superiore ai 5.000 euro

Art. 12 – Rispetto della tracciabilità finanziaria (art. 3 L. 136/2010)

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare l'Appaltatore si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato ad SVT che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;

b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;

c) a trasmettere ad SVT i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché

la stessa possa accertare l'inserimento in esse della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente SVT e l'Ufficio territoriale del Governo di Vicenza qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010;

e) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, SVT, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello riportato nel frontespizio del presente atto.

SVT e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 13 – Rispetto della normativa sulla sicurezza.

L'appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nell'esecuzione del presente contratto non emergono rischi interferenziali che rendono necessaria la redazione del D.U.V.R.I. Sulla base delle considerazioni svolte i costi per la sicurezza derivanti da interferenza vengono stimati in € 0,00-.

Il Fornitore si impegna al rispetto della normativa della sicurezza ed igiene dei lavoratori così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

E' fatto altresì obbligo al fornitore di cooperare con SVT nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con SVT gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e del Fornitore.

Il Fornitore dovrà applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.

Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Fornitore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 14 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Si applicano gli artt. 30 e 105 del D. Lgs. 50/2016 relativi alla tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.

Ogni responsabilità inerente alla gestione del contratto, ivi compresa quella in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. 81/2008, fa interamente

carico alla Fornitore

Art. 15 – Responsabilità e copertura assicurativa

Il Fornitore assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni, incidenti o danni a cose o persone provocati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto, della quale responsabilità s'intende sollevata SVT e il personale preposto alla sorveglianza dell'appalto.

A tal fine il Fornitore si impegna ad essere in possesso di idonea polizza di assicurazione RCT/O, stipulata con primaria compagnia e si impegna a mantenere in vigore tale polizza per tutta la durata del contratto, pagando le rate di premio alle relative scadenze.

Resta ferma l'intera responsabilità la Fornitore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previ.

Art. 16 – Risoluzione e recesso - Clausola risolutiva espressa

SVT. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio di TPL in essere con gli Enti Affidanti;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc;

Il recesso sarà comunicato alla ditta mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

SVT si riserva di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- secondo quanto previsto dall'art. A3.7 del Capitolato (se il primo veicolo della fornitura in oggetto, non risponderà ai requisiti richiesti dal Capitolato, a quelli dichiarati in offerta e/o alle caratteristiche di esercizio), fatto salvo e impregiudicato il maggior danno subito;
- qualora ricorra uno dei motivi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- in caso di cessione del contratto;
- ai sensi dell'art. 109 del d.lgs 50/2016 e in tutti i casi previsti per legge.

Il Fornitore consente ad SVT di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC.

Il contratto inoltre può essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 17 – Subappalto e cessione del contratto.

Attesa la mancata indicazione in sede di offerta di avvalersi della facoltà del subappalto, lo stesso è vietato.

oppure

La Fornitore ha dichiarato in sede di gara l'intenzione di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

I subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato da SVT ed il relativo contratto di subappalto dovrà essere depositato presso SVT almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità

Art. 18 - Variazioni in composizione societaria

Qualora, durante la durata del contratto, nella composizione della Fornitore avvenga una variazione superiore al 2%, ovvero vengano modificati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, la Fornitore ha l'onere di darne tempestiva comunicazione a SVT.

Art. 19 – Varianti - Modifiche

Eventuali modifiche o varianti al contratto potranno essere ammesse esclusivamente entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) per le parti ancora in vigore, applicabili ai settori speciali, del D. Lgs. 81/2008, della Legge 120/2020 (decreto semplificazioni) e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 21 - Controversie- Foro competente

Per qualunque controversia che non possa essere risolta con la procedura di accordo bonario di cui all'art. 206 del D.Lgs 50/2016 è competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.

E' escluso l'arbitrato.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Simone Vicentini, reperibile a

questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza
Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale,
Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail:
info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR
(Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 23 – Clausola di riservatezza

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro
consegnato al Fornitore ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di
riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Nello svolgimento dell'attività contrattualizzata, il Fornitore dovrà trattare i
dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnica
organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione
dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. Il
soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, è
responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà
obbligato a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia ad SVT che
ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE
679/2016.

Art. 24 - Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di
legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019,
come meglio dettagliate nel Capitolato cui si rimanda.

Art. 25 – Domicilio Legale - Referenti

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono proprio domicilio
come segue:

- la Fornitore presso la propria sede legale e all'indirizzo pec
- la Società Vicentina Trasporti a r.l. presso la propria sede legale e
all'indirizzo pec svt@legalmail.it

La Ditta individuerà all'interno della propria organizzazione un referente che
dovrà interfacciarsi con il RUP e il DEC di SVT e prestare tutta la necessaria
collaborazione, per ogni necessità, al fine di permettere l'espletamento delle
prestazioni oggetto del presente Contratto.

I nominativi ed i recapiti dei referenti verranno reciprocamente comunicati
dalle Parti per iscritto.

Eventuali variazioni delle persone all'uopo incaricate dovranno essere comunicate tempestivamente, in forma scritta, all'altra Parte

Art. 26 – Codice Etico e di Comportamento (d.lgs. 231/2001)

Al presente affidamento si applica altresì il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 26/03/2021, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente/ Disposizioni generali/Atti generali.

L'affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

Art. 27 - Spese di contratto e trattamento fiscale

L'imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nella forma di scrittura privata non autenticata con sottoscrizione digitale, saranno interamente a carico della Fornitore. Il corrispettivo è imponibile IVA.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

La presente scrittura privata viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n.50/2016 in segno di accettazione dalle Parti che lo l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge

Allegato 1 offerta economica
per S.V.T.

(firmato digitalmente)

per la FORNITORE

(firmato digitalmente)
